

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.1)

Al Direttore Generale
del Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a relazioni dell'assistente sociale.

Con nota del 31 Agosto 2007 il Direttore Generale del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta dei genitori di portatore di handicap di rilascio di copie delle relazioni dell'assistente sociale, che segue il caso del figliolo, nell'ambito di un procedimento amministrativo conseguente al provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che disponeva l'affidamento del minore all'amministrazione comunale per l'attuazione di un piano di intervento di recupero, con l'impegno del servizio sociale comunale. L'organo richiedente espone che i genitori del minore avevano inoltrato esposto alla Procura della Repubblica in ordine alla inosservanza del provvedimento da parte del Comune e adduce l'esistenza del segreto istruttorio, essendo l'indagine in corso ed essendo le relazioni dell'assistente sociale strettamente correlate all'indagine, in quanto contenenti valutazioni di natura sociale, medica, familiare e scolastica.

Osserva la Commissione che, dal contenuto della richiesta di parere, sembra desumersi che le relazioni in oggetto attengano all'espletamento dell'affidamento disposto dal Tribunale in capo al Comune e siano state elaborate nel corso di esso, e non in occasione dell'indagine preliminare del P.M.. In tal caso la richiesta di accesso si palesa legittima, in quanto, secondo quanto esternato dai genitori richiedenti, essa pare volta, sostanzialmente, a finalità di tutela giudiziale dei loro interessi qualificati, che, peraltro, vanno espressamente esplicitati nella istanza quale situazione giuridicamente rilevante ai fini dell'accesso col relativo nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008). Nel diverso caso, invece, in cui le relazioni predette siano state elaborate in occasione dell'indagine preliminare in risposta a richieste istruttorie del P.M., esse non si palesano ostensibili, in quanto atti coperte dal segreto.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.2)

Al Sindaco del Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a documenti recanti la firma del defunto sindaco dott.

Con nota del 26 Settembre 2007 il Sindaco del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta dell'avv., per conto di, erede testamentario, di rilascio di copia di un atto recante la firma del defunto dott., già Sindaco del Comune.

Osserva la Commissione che la qualità di erede testamentario del richiedente palesa l'intento di tutelare, mediante l'acquisizione dell'atto richiesto, i propri interessi qualificati, evidentemente a fini di comparazione della sottoscrizione del defunto in documenti rilevanti ai fini successori, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241/90.

Si esprime, allora, parere favorevole all'accesso a qualsiasi documento ritenuto dall'amministrazione, utile nei sensi richiesti, e depurato da riferimenti non pertinenti alla tutela dell'interesse giuridico tutelato.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.3)

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a verbale di polizia municipale e relazione di servizio.

Con nota del 14 Giugno 2007 il responsabile dei servizi amministrativi del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un privato, per fini di difesa in un giudizio civile in corso tra le parti, di accesso a verbale di Polizia Municipale e relazione di servizio relativi ad un taglio stradale non autorizzato per allaccio abusivo alla rete fognaria ad opera di altro privato, nonché sulla necessità di comunicazione al controinteressato.

Osserva la Commissione che, se il verbale di P.M. in oggetto attenga ad attività di polizia giudiziaria (ovvero alla prevenzione e repressione di reati), va fatto governo del principio secondo cui gli atti posti in essere da una autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (Tar Lazio sez. II-ter 7 Gennaio 2008 n. 71). Al contrario, nella ipotesi in cui l'attività di accertamento della P.A. non abbia coinvolto i profili richiamati, la pendenza di un contenzioso civile tra le parti palesa l'intento di tutelare, mediante la produzione degli atti richiesti, i propri interessi innanzi al giudice competente, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso e prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato, cui è dovuta, in ogni caso, la comunicazione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 184/2006).

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.4)

Al Comune di
settore lavori pubblici e appalti

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la richiesta di accesso ad atti di gara di appalto-concorso costituenti segreto tecnico

Con nota del 20 Novembre 2007 il responsabile del settore lavori pubblici ed appalti del Comune di ha esposto che, all'esito dell'aggiudicazione definitiva di un appalto-concorso per progettazione e fornitura di software per la costituzione di una mediateca comunale, si era proceduto, a seguito di contestazioni, ad un approfondimento in contraddittorio tra le ditte interessate, volto, se del caso, all'annullamento in via di autotutela degli atti, previo invito, alle due ditte interessate, a depositare memorie scritte, documenti ed osservazioni. Al riguardo la ditta, seconda in graduatoria, aveva chiesto di accedere alle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, al quale, a propria volta, aveva precisato che i propri chiarimenti tecnici dovevano considerarsi inaccessibili, a norma dell'art. 13 d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, in quanto costituenti "segreto tecnico e vantaggio competitivo commerciale non riportabili e riferibili in nessuna forma a terzi".

Osserva la Commissione che, in generale, a norma dell'art. 10 legge 241/90, i soggetti che, necessariamente o volontariamente, partecipano al procedimento amministrativo, hanno diritto di prendere visione dello stesso, salvo quanto stabilito dall'art. 24 della suddetta legge. Nel caso in esame, peraltro, occorre fare governo del disposto dell'art. 13 d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti Pubblici), che, al comma 1, dispone, innanzi tutto, che il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241/90. Il comma 2 lett. c), poi, stabilisce che il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Il comma 5 lett. a), peraltro, dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Il comma 6, comunque, in relazione alle richiamate ipotesi di cui al comma 5 lett. a) e b), consente l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

In forza del richiamato disposto normativo, allora, deve reputarsi che l'accesso endoprocedimentale, ad opera del concorrente alla gara di appalto, alle informazioni e deduzioni fornite da altro concorrente nel corso della procedura di affidamento, sia pure nel sub procedimento volto all'eventuale annullamento degli atti in sede di autotutela, non sia consentito, sempreché l'offerente alleggi non apoditticamente, bensì con riferimenti analitici e circostanziati e l'allegazione, se del caso, di elementi dimostrativi, la conformazione del segreto tecnico o commerciale. A norma del comma 6, poi, l'accesso sarà consentito, dopo il definitivo esaurimento del procedimento di aggiudicazione, quando sia motivato dalla comprovata necessità della difesa giudiziale del concorrente svantaggiato.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.5)

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di richiesta solo verbale di accesso agli atti da parte di consiglieri comunali e privati cittadini.

Con nota del 5 Luglio 2007 il responsabile del servizio del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso agli atti, da parte di consiglieri comunali e privati cittadini, mediante semplice richiesta verbale.

Osserva la Commissione, per il caso attinente alla richiesta di accesso di privati, regolata dall'art. 22 legge n. 241/90, che l'art. 5 del regolamento emanato con d.P.R. n. 184/2006 prevede l'accesso informale esercitato mediante semplice richiesta verbale motivata, esaminata immediatamente e senza formalità dalla p., con indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta o che ne consentano l'individuazione e la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta. L'accesso informale, peraltro, in tale ipotesi, può esercitarsi solo qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di contro interessati; in caso contrario l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Al contrario, nel caso di accesso dei consiglieri comunali, viene affermato il principio secondo cui l'accesso è riferito all'esercizio del *munus* di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenzialità ed implicazioni per una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale, sicchè questi non è tenuto a specificare i motivi della sua richiesta, pena l'inammissibile controllo delle relative prerogative ad opera dell'ufficio. Di conseguenza l'accesso mediante richiesta verbale è consentito.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.6)

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a documenti relativi ad una autorizzazione alla installazione di impianto di carburante.

Con nota del 26 Settembre 2007 il Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta della S.r.l., titolare di un impianto di distribuzione di carburanti in, di rilascio di copia di documenti, comprese le relative autorizzazioni, riguardanti altro impianto in corso di realizzazione nella stessa città, motivata dall'interesse diretto connesso all'attività in questione.

Osserva la Commissione che correttamente il Comune ha provveduto a comunicare la richiesta alla parte contro interessata, ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006, e che la qualità rivestita dal richiedente palesa l'intento di tutelare, mediante l'acquisizione dei documenti richiesti, i propri interessi qualificati, con riferimento al potenziale diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. b) legge 241/90.

E' necessario, peraltro, ai fini dell'accesso, che sia specificamente indicata la situazione soggettiva rilevante (non coincidente col generico interesse del cittadino al buon andamento della P.A.) e sia dimostrato il nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008).

Si esprime, allora, in presenza di siffatte condizioni ed ulteriori precisazioni trasfuse in adeguata motivazione, parere favorevole all'accesso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.7)

Al Difensore Civico
della Provincia di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di accesso ad atti detenuti dall'amministrazione anche oltre il termine per la relativa conservazione obbligatoria

Con nota del 3 Settembre 2007 il Difensore Civico della Provincia di ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso a documenti dell'Ufficio Provinciale Utenti Macchine Agricole da parte di un soggetto qualificatosi erede di un possessore di macchine agricole, interessato a conoscere il numero di macchine detenute dal *de cuius*. L'organo istante riferisce che l'Ufficio aveva fornito la documentazione, ma aveva manifestato riserve in quanto era scaduto il termine decennale stabilito per la conservazione dei documenti.

Osserva la Commissione che l'art. 22 comma 6[^] legge 241/90 dispone che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. La norma va interpretata, alla luce dei canoni costituzionali di ragionevolezza e di buona amministrazione, nel senso che, ove l'amministrazione disponga (come nel caso in oggetto) dei documenti anche oltre il termine di conservazione obbligatoria di essi, l'accesso non possa essere negato solamente in ragione dell'avvenuta scadenza del termine.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.8)

Al Comune di
Ufficio Relazioni col Pubblico

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di accesso alle delibere di adozione degli strumenti urbanistici e ai piani di lottizzazione.

Con nota del 10 Settembre 2007 il responsabile dell'URP del comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso agli atti allegati alle deliberazioni di adozione di strumenti urbanistici durante il periodo di deposito in segreteria e nel periodo successivo utile per la presentazione di osservazioni a norma dell'art. 20 legge regionale n. 45/89, dubitando della applicabilità dell'art. 13 legge 241/90, che pone limiti alla accessibilità degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; ha richiesto, altresì, parere sulla necessità, in caso di accesso ai piani di lottizzazione, della notifica ai contro interessati ex art. 3 d.P.R. 184/2006 precedentemente e successivamente all'approvazione finale.

Osserva la Commissione che l'accessibilità agli allegati alle delibere di approvazione degli strumenti urbanistici dell'ente territoriale, ancor prima dell'approvazione definitiva, discende dal disposto dell'art. 10 d.lgs. 267/2000, secondo cui tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Tale norma, secondo la giurisprudenza della Commissione, va interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso, tanto più che l'accessibilità risulta funzionale all'esercizio, da parte dei cittadini, del diritto a presentare osservazioni e ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali. D'altra parte il disposto dell'art. 13 legge 241/90, applicabile agli atti normativi e pianificatori generali di alta amministrazione, cede a fronte della disposizione speciale vigente per gli atti degli enti territoriali, che, pur innovando nell'ordine normativo esistente, rivestono valore formale di atti amministrativi ostensibili per legge. Medesima natura ed accessibilità va riconosciuta ai piani di lottizzazione, sia anteriormente che successivamente all'approvazione, in relazione ai quali non si reputa dovuta la notifica ai contro interessati, in quanto, attesa la pubblicità della convenzione urbanistica, non si ravvisano, secondo il disposto dell'art. 22 comma 1^a lett. c) legge 241/90, lesioni del diritto alla riservatezza derivanti dall'accesso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.9)

Al Consigliere comunale
Gruppo consiliare di minoranza

OGGETTO: Diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

Il Consigliere comunale del comune di in data 1 agosto 2007, ha formulato a questa Commissione richiesta di parere in ordine, sostanzialmente, alle modalità del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ed al potere del Consiglio comunale di introdurre limiti all'accesso in argomento.

In particolare, il consigliere riferisce ed allega alla richiesta la corrispondenza in cui il Comune di, pur manifestando la volontà di consentire l'accesso e di fornire ogni utile informazione all'esercizio del mandato, *de facto* lo limita fortemente in applicazione della modifica apportata agli artt. 11 e 12 del regolamento comunale aventi ad oggetto la disciplina del diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Effettivamente la formulazione dei citati articoli limita fortemente l'accesso in quanto l'art 11, innanzitutto, lo subordina ad "una richiesta motivata in cui andranno indicate le modalità connesse all'esercizio del mandato". Inoltre, la stessa disposizione pone ulteriori ed irragionevoli limiti laddove riconosce il diritto ad ottenere copie, "solo dopo la presa visione", con indicazione e motivazione specifica dei documenti da richiedere, al rilascio di copie di atti non corposi, nonché delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta e delle determine che sono normalmente costituiti da n. 4 fogli, e di visionare solo gli allegati

Preliminarmente la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/2000, il cui art. 43 prevede il diritto degli stessi di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

Conseguentemente, del tutto inutile appare il richiamo contenuto nel successivo art. 12 del Regolamento comunale alla normativa sulla privacy, in quanto l'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali è bilanciato dall'obbligo del segreto cui sono tenuti ai sensi del c. 2 del predetto art. 43.

Come ricordato dal consigliere sia nella presente richiesta di parere che nella corrispondenza con il Comune di, in generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale previsto dall'art. 43 del TUEL 267/2000 non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato. Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004. In sostanza, il consigliere comunale "che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Se da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni, laddove la richiesta sia rivolta verso documenti che non sono nell'immediata disponibilità dell'ufficio per quantità o perché risalenti nel tempo, il diritto di accesso può non essere garantito nell'immediatezza.

In tali casi rientrerà nella facoltà del responsabile dell'ufficio presso il quale viene esercitato l'accesso, anche informale, dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio o l'esibizione delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Alla luce del quadro normativo in vigore e delle considerazioni esposte, questa Commissione ritiene che il consigliere comunale abbia diritto ad accedere a tutti gli atti del Comune ed ottenere dallo stesso tutte le notizie ed informazioni senza limitazioni di sorta in ordine all'indicazione dei motivi sottesi alla richiesta o alla "corposità" degli atti richiesti.

Si invita, inoltre, il Comune di a modificare gli articoli del Regolamento comunale concernenti l'accesso in questione nel senso indicato da questa Commissione, trasmettendo per il parere di rito il testo modificato.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.10)

Al Comune di

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali ai registri delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio.

Il Comune di, con nota in data 20 settembre 2007, ha formulato richiesta di parere circa l'accesso dei consiglieri comunali al registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio nella parte in cui sono annotate le affissioni effettuate per conto di altri Enti.

In premessa, il suddetto Comune riferisce che la locale IPAB si avvale dell'Albo comunale per la pubblicazione dei propri atti deliberativi e dei provvedimenti in genere.

La richiesta di parere è originata dalle reiterate richieste d'accesso dei consiglieri comunali di minoranza che intendono esercitare il controllo sull'operato dello stesso Ente, evidentemente anche attraverso la consultazione dell'Albo.

Preliminarmente la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista dal T.U.E.L. n. 267/2000 il cui art. 43 prevede il diritto degli stessi di ottenere dal comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri (comunali e provinciali) a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del *munus* esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre però chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Ancor più di recente il Consiglio di Stato ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato". Infatti l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a

dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale. Dunque, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne -in uno con la trasparenza e la piena democraticità-anche il buon andamento.

Evidentemente il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e, dunque, rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Tutto ciò premesso, questa Commissione ritiene vada senz'altro riconosciuto ai consiglieri comunali l'accesso agli atti richiesti considerato che in tale fattispecie l'accesso dei consiglieri è espressamente previsto dal citato art. 43 del T.U.E.L. dal momento che le IPAB rientrano nella categoria degli enti dipendenti dei comuni e considerato, in ogni caso, l'amplissimo diritto all'informazione e alla conoscenza riconosciuto dalla richiamata normativa così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza al consigliere comunale per l'esplicazione del suo mandato.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.11)

Al Comune di

OGGETTO: Istanze di accesso ad esposti di privati e a verbali di polizia.

Il Comune di chiede alla Commissione un parere sulla legittimità della richiesta, da parte di privati interessati, di accesso ad esposti, indirizzati solo per conoscenza al Comune, a seguito dei quali gli organi di polizia effettuano gli accertamenti d'ufficio con deposito dei relativi verbali, cui soggetti privati interessati pure domandano di accedere.

Osserva la Commissione che, nel caso in cui all'esposto del privato segua un procedimento amministrativo, cui l'ente territoriale dia inizio, non possa essere negato l'accesso endoprocessuale ai soggetti che, volontariamente o necessariamente, partecipano al procedimento, con diritto, ex art. 10 legge 241/90, a prendere visione agli atti dello stesso, con particolare riguardo all'esposto iniziale, per la tutela diretta dell'interesse qualificato connesso al procedimento e soddisfacibile mediante l'accesso.

Al contrario, gli atti posti in essere da un'autorità amministrativa o di polizia nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono in alcun modo e sotto alcuna prospettiva riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (Tar Lazio 7 Gennaio 2008 n. 71).

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.12)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e successive modificazioni", predisposto dall'Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale della Toscana;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'8 aprile 2008;

VISTA la deliberazione del 1° giugno 2006 con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha approvato il suddetto Regolamento;

VISTA la nota Prot. n. 01469 del 29 giugno 2006 con la quale è stato chiesto il parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241/90 e successive modificazioni", è stato approvato dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana il 1° giugno 2006 e trasmesso alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento è costituito da quattro articoli; in particolare, le disposizioni che disciplinano il diritto di accesso sono gli articoli 3 e 4, regolando rispettivamente i "Documenti amministrativi per cui è previsto il differimento dell'accesso" ed i "Documenti amministrativi esclusi dall'accesso".

Le disposizioni relative alle categorie dei documenti per i quali è previsto il differimento dell'accesso fanno riferimento esclusivamente ai procedimenti disciplinari, tanto rispetto al soggetto destinatario del procedimento (III comma), quanto a soggetti diversi ma che dimostrino "ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (comma IV).

In particolare, per quanto riguarda l'art. 3, si consiglia di espungere il comma 1, poiché i casi di differimento e sottrazione dei documenti al diritto di accesso devono essere individuati in modo tassativo, senza fare riferimento ad una regola genericamente ricorrente per i procedimenti disciplinari.

Si consiglia, altresì, di espungere il comma 2 dell'art. 3, dal momento che i casi di sottrazione sono già individuati al successivo art. 4, senza necessità di un richiamo nel presente comma.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 3 si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza l'interessato, per potere esercitare nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo il diritto di difesa, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento (art. 10, legge n. 241 del 1990), al fine di evitare l'applicazione di una misura disciplinare. Si ritiene opportuno, pertanto, espungere la relativa disposizione.

L'art. 4 "Documenti amministrativi esclusi dall'accesso" si limita ad indicare generiche categorie rispetto alle quali il diritto d'accesso sarebbe escluso, con statuizioni pressoché coincidenti a quelle dell'art. 24, legge n. 241 del 1990. E' necessario, invece, che la norma individui i singoli atti sottratti all'accesso, motivando l'esclusione in relazione a quelle, tra le esigenze poste dall'art. 22 legge n. 241 del 1990, che si ritiene di invocare.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.13)

Parere

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", predisposto dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica;

la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione dell'8 aprile 2008;

VISTA la deliberazione n. 27/5/2006 del 12 giugno 2006 con la quale il Consiglio d'Amministrazione dell'INRIM ha approvato il suddetto Regolamento;

VISTA la richiesta del 15 giugno 2006 con la quale è stato sollecitato il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

Osserva

Il "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi", è stato approvato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica il 12 giugno 2006, e trasmesso alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Regolamento è costituito da 14 articoli e 3 Tabelle integrative, di cui tre articoli sono dedicati alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. In particolare, l'art. 7 relativo alla

Partecipazione al procedimento: visione degli atti; atti d'intervento; l'art. 11 Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, e l'art. 12 Differimento.

Per quanto attiene all'art. 11, titolato Documenti sottratti all'accesso per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, si rileva quanto segue.

Al comma 1, il termine "visione" deve essere sostituito con quello "accesso", infatti, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 15 del 2005, il diritto di accesso si esercita congiuntamente mediante l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi;

Al comma 1, punto n. 4, si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza i documenti relativi al trattamento economico tabellare sono accessibili;

Al comma 1, punto n. 7, i documenti ivi individuati sono accessibili atteso che potrebbe sussistere un interesse all'esercizio del diritto di difesa (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 giugno 2007, n. 777);

Al comma 1, punto n. 8, si consiglia di espungere la categoria di documenti in esame, considerato che il loro contenuto trova già una tutela nei principi dell'ordinamento che regolano il diritto di autore.

Al comma 2 si ritiene opportuno eliminare la disposizione in esame dal momento che la nozione di documento amministrativo è già comprensiva dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Al comma 3 i pareri legali sono soggetti all'accesso ove siano riferiti all' "iter" procedimentale e siano richiamati per *relationem* nel provvedimento finale, mentre sono coperti dal segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) quando attengano alle tesi difensive in un procedimento giurisdizionale in potenza o in atto; si ritiene, dunque, opportuno riscrivere la disposizione in esame tenendo conto delle indicazioni fornite.

In relazione all'art. 12 titolato Differimento si osserva quanto segue.

Al comma 1 si consiglia di riformulare la disposizione in esame individuando i documenti oggetto di differimento esclusivamente con riferimento alle categorie tassativamente enunciate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Al comma 1, punto n. 1 si suggerisce di eliminare la disposizione in esame in quanto sono accessibili i documenti relativi a procedimenti concorsuali e di selezione di personale anche prima della approvazione della graduatoria, qualora questi risultino immediatamente lesivi della posizione dell'accedente.

Al comma 1, punto n. 2, relativo alle procedure per la scelta del contraente, si consiglia di coordinare la disposizione in esame con l'art. 13, d.lgs. n. 163 del 2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Al comma 1, punto 3, si ricorda, poi, che secondo la consolidata giurisprudenza chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo è titolare di un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e preiniziativa.

Al comma 1, punto n. 4 si consiglia di specificare con riferimento ai singoli procedimenti ivi indicati il termine del differimento, ossia la conclusione del procedimento o la conclusione dell'attività istruttoria. Occorre, poi, distinguere tra i procedimenti penali ed i procedimenti disciplinari. Tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso rientra quello di indagine, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Si consiglia, dunque, di espungere la disposizione in esame. Per quanto riguarda, poi, i procedimenti disciplinari si ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza l'interessato, per potere esercitare nell'ambito dello stesso procedimento amministrativo il diritto di difesa, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento (art. 10, legge n. 241/90 del 1990), al fine di evitare l'applicazione di una misura disciplinare. Si ritiene opportuno, pertanto, espungere la relativa disposizione.

Al comma 1, punto n. 5, si ricorda che l'interessato è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti posti a base dei provvedimenti di dispensa dal servizio, anche al fine di presentare memorie ed osservazioni; si suggerisce, dunque, di espungere la disposizione in esame.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.14)

Parere

La Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, con nota in data 31 maggio 2007, ha chiesto a questa Commissione il parere ai sensi dell'art. 11 lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2007.

Premesso

che la Commissione, nella valutazione del testo, si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla normativa in vigore ed in particolare dalla legge n. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005, nonché del regolamento n. 184/2006;

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in tredici articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative delle richiamate norme legislative e regolamentari presenti nell'ordinamento, si rileva quanto segue.

L'art. 4 "Documenti oggetto d'accesso" contiene l'elenco dei documenti nei confronti dei quali è possibile esercitare l'accesso. Tale disposizione, per come è formulata, sembra limitare l'ampiezza del diritto d'accesso rispetto alla normativa generale di riferimento ed in particolare all'art. 22, c. 3, legge 241/90 il quale pone il principio generale dell'accessibilità di tutti i documenti amministrativi. Pertanto la disposizione in esame va eliminata dall'atto regolamentare.

Art. 8 "Accoglimento della richiesta e modalità di accesso formale". Alla fine, il c. 5° stabilisce che "L'Ufficio può rilasciare copia dei documenti.....". Tenuto conto che l'utilizzo del verbo "potere" lascerebbe intendere che, nell'esame della domanda d'accesso, l'amministrazione disponga di un potere ulteriore rispetto a quello previsto dagli artt. 6 e 7 (accesso formale e informale) nei quali sono puntualmente indicati gli elementi sui quali verte l'accoglimento o meno dell'accesso, si ritiene opportuno modificare il testo nel senso "L'Ufficio rilascia copia.....".

Art. 9 "Non accoglimento della richiesta di accesso formale". La formulazione dell'articolo appare pleonastica, visto che nei successivi articoli sono disciplinati i singoli casi di differimento ed esclusione e di conseguenza, anche per una maggiore semplificazione, va eliminato dal testo regolamentare.

L'art. 11, infine, intitolato "Categoria dei documenti sottratti all'accesso" non è conforme alle ipotesi di esclusione previste dal c. 1 dell'art. 24 della legge 241/90, cui il c. 2 rinvia per l'individuazione da parte delle amministrazioni degli atti sottratti all'accesso e, pertanto, occorre provvedere alla riformulazione nel senso indicato.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche sopraindicate, che codesto Consiglio vorrà predisporre.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Maggiore.....
contro

Amministrazione resistente: Comando Aeronautica Militare di

Fatto

Con istanza in data 11.12.2007 il maggiore ha chiesto al Comando aeronautica militare di di aver accesso ai “fogli di presenza dell’Ufficio presso il quale aveva prestato servizio dal 26-11-1999 al 19-12-1999”, dei quali necessitava a sostegno di denunce da lui presentate alla Procura della Repubblica di contro l’Amministrazione militare.

Con nota del 19-1-2008 detto Comando ha negato l’accesso assumendo “che l’argomento è stato più volte preso in esame in base a precedenti richieste”, che “la S.V. dimostra di avere perfetta conoscenza relativa alla sua posizione nel (menzionato) periodo “e che l’argomento è stato oggetto di attenzione da parte dell’autorità giudiziaria”.

Con lettera del 23-1-2008 il maggiore, ritenendo insufficiente il motivo di diniego, chiedeva nuovamente l’accesso.

Avverso il silenzio su tale ulteriore richiesta di accesso il maggiore, con atto del 6-3-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 4 aprile 2008 il Comando Aeronautica Militare di ha affermato di aver già fornito al ricorrente, nel tempo, un esaustivo quadro di informazioni circa ogni aspetto dell’intera vicenda.

Diritto

Con il ricorso si assume che nei “fogli di presenza” sarebbe contenuta l’attestazione, non corrispondente al vero, della posizione di “aspettativa”.

Non v’è dubbio che tale assunto, e l’eventuale necessità della tutela della regolarità del proprio status militare, nei termini prospettati dal ricorrente, concretino l’interesse all’accesso.

Pertanto, la circostanza evidenziata dall’Amministrazione secondo la quale l’interessato sarebbe “già a conoscenza del contenuto degli atti” “perché lo stesso afferma espressamente di aver preso visione del documento” che il Comando Aeronautica “ha inoltrato agli Organi inquirenti” non giustifica il diniego di accesso tenuto conto che l’accesso deve essere riconosciuto anche mediante estrazione di copia perchè la novella della legge n. 15 del 2005 ha abrogato la categoria di accesso limitato alla presa visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ispettorato del Lavoro di.....

Fatto

Il signor, in data 14 gennaio 2008, ha presentato all'Ispettorato del Lavoro di un'istanza di accesso ad un verbale ispettivo che lo riguardava.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, subordinandolo al consenso dei controinteressati.

Pertanto, in data 5 marzo 2008, il signor, tramite il suo legale, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato un ricorso alla Commissione, che lo ha ricevuto il 12 marzo 2008.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso proposto invita il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'Ispettorato del Lavoro di, per potere verificare che il ricorso stesso sia stato presentato nei termini di legge, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita il ricorrente a comunicare la data di ricevimento della nota di diniego al richiesto accesso, trasmessagli dall'Ispettorato del Lavoro di, Il termine per la decisione del ricorso rimane interrotto

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avv.
contro

Amministrazione resistente: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di
.....

Fatto

Il sig., dopo essere stato ascoltato dai Carabinieri di su circostanze relative allo svolgimento della propria attività di perito assicurativo e dopo che l'amministrazione ha provveduto a comunicargli di avere disposto l'audizione su richiesta della Prefettura di ed a seguito della presentazione di un esposto, ha chiesto, il 10 gennaio 2008, di potere accedere a:

1. tutti i documenti relativi al procedimento scaturito dall'esposto;
2. eventuali documenti istruttori;
3. verbale redatto dai Carabinieri nel corso dell'audizione.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 14 marzo, dopo avere specificato di avere ricevuto l'istanza il 26 febbraio 2008, ha inviato i documenti richiesti al ricorrente, omettendo però il nominativo dell'esponente per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza.

Diritto

L'amministrazione ha provveduto ad inviare i documenti richiesti omettendo, tuttavia, il nominativo dell'esponente. Al riguardo si rileva che secondo un recente orientamento giurisprudenziale "l'esposto non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore ed all'amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti denunciati, i quali ne risultano comunque incisi" (C.d.S., sez. VI, n. 3601/2007).

Pertanto, ogni soggetto deve potere conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce non potendo la pubblica amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza atteso che tale diritto non ha un'ampiezza tale da includere il "diritto all'anonimato" di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi. Inoltre, il destinatario di un procedimento di controllo è titolare di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati nel corso dell'attività amministrativa a cominciare dagli atti di iniziativa quale, appunto, l'esposto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso con riferimento all'omissione del nominativo del denunciante, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte, mentre dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere per i restanti documenti.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 3 agosto 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 25 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 28 febbraio u.s. il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 25 gennaio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.19)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri

Fatto

Il sig. in data 3 dicembre 2007 ha presentato richiesta di accesso a diversi documenti concernenti accertamenti medici effettuati sulla sua persona relativamente a patologie manifestatesi nel 2001 e per le quali veniva inviato dall'amministrazione resistente al servizio sanitario nazionale. In data 20 dicembre l'istanza veniva rigettata dall'amministrazione. Pertanto, il successivo 27 febbraio, il sig. chiedeva alla scrivente Commissione il riesame del diniego indirizzando il gravame all'amministrazione resistente la quale, pur non essendovi tenuta, in data 3 marzo u.s., lo ha fatto pervenire alla scrivente.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento di diniego del 20 dicembre 2007 (comunicato al ricorrente in data 28 dicembre 2007) e che l'istanza di riesame reca la data del 27 febbraio 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.20)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Azienda Unità Sanitaria locale n. di

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dagli avv.ti e del foro di, riferisce di aver presentato in data 18 aprile 2005 all'amministrazione resistente domanda per accertamento di invalidità civile chiedendo di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 537/93.

Dopo essersi sottoposto agli accertamenti sanitari previsti, con telegramma del 15 novembre 2005 l'amministrazione invitava l'odierno ricorrente a presentarsi presso la AUSL al fine di effettuare la visita medica necessaria per il riconoscimento dell'invalidità civile. Successivamente al compimento di tale ultimo atto, l'amministrazione, nonostante reiterate richieste verbali in tal senso da parte del sig., non dava alcuna comunicazione allo stesso circa l'esito degli accertamenti effettuati.

Pertanto, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, il ricorrente in data 17 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso agli atti concernenti il procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile allo scopo, tra l'altro, di verificarne lo stato di avanzamento. Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 febbraio u.s. (ricorso pervenuto il 14 marzo 2008), chiedendo di accertare il diritto di accesso in capo al ricorrente e, per l'effetto, di ordinare all'amministrazione il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente contro l'Azienda Unità Sanitaria locale n. ... di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Non essendo le AUSL amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi in materia di accesso contro i provvedimenti di tali figure soggettive debbono essere presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.
contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Generale dello Stato

Fatto

L'avv. riferisce di aver prestato servizio in qualità di procuratore dello Stato presso la sede distrettuale di dal maggio 1997 al febbraio 1999. Riferisce altresì che il 12 dicembre 1999 l'ex segretario amministrativo dell'Avvocatura di veniva condannato per peculato per essersi appropriato di onorari per un importo pari a £. Successivamente la Corte dei Conti, nel giudizio per danno erariale instaurato dinanzi ad essa, condannava il suddetto segretario amministrativo a risarcire il danno cagionato all'Avvocatura dello Stato, statuendo la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme percepite per gli esercizi finanziari interessati (1991-1997). L'avv., pertanto, formulava richiesta di riparto e, in data 3 luglio 2007 inoltrava richiesta di accesso ai prospetti elaborati dall'Avvocatura relativi agli Avvocati e Procuratori del distretto di che avevano partecipato al riparto per il 2° e 3° quadrimestre del 1997. In data 12 luglio 2007 l'amministrazione rilasciava la documentazione richiesta. Successivamente, in data 4 novembre 2007, l'odierno ricorrente formulava nuova richiesta di accesso ai prospetti per la ripartizione della quota dei 2/10 degli onorari spettanti agli Avvocati e Procuratori appartenenti a tutte le avvocature distrettuali diverse da quella che ha seguito la causa.

A tale ultima richiesta di accesso l'amministrazione non ha dato seguito; pertanto, formatosi il silenzio su di essa, l'avv., in data 29 dicembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 15 gennaio u.s. la Commissione, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli Avvocati e Procuratori i cui dati sono contenuti nei prospetti oggetto della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione e notificare loro il gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che in data 7 marzo lo stesso ricorrente ha inviato una nota in cui dichiara che l'amministrazione ha soddisfatto la richiesta di accesso determinando la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
Contro

Amministrazione resistente: Cancelleria Tribunale Civile di

Fatto

Il sig. ha presentato istanza di accesso alla cancelleria del Tribunale di avente ad oggetto le sentenze depositate presso il Tribunale medesimo relative ai procedimenti di qualsiasi grado, anche innanzi al Giudice di Pace, in cui sia parte convenuta

Specifica il ricorrente di avere acquistato beni immobili dalla società costruttrice su citata sui quali è in corso di accertamento l'esistenza e l'entità di possibili vizi occulti. Il ricorrente, attraverso i documenti richiesti intende, dunque, valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

La cancelleria del Tribunale di, dopo avere comunicato che l'istanza di accesso alle sentenze del Giudice di Pace doveva essere presentata alla cancelleria competente, ha rigettato l'istanza atteso che i fascicoli sono disponibili solo alle parti in causa.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 febbraio 2008, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Cancelleria Tribunale Civile di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento non sono assimilabili ai documenti amministrativi (C.d.S. Sez. IV, 1363/2008). Pertanto, poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso, il presente ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

Fatto

Il sig. l'11 febbraio 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra, ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di interscambio su citata;
2. verbali e documenti di valutazione della professionalità del sig.;
3. programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005;
4. pareri ed osservazioni richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, necessari per la corretta istruttoria del procedimento;
5. pareri ed osservazioni richiesti al Ministero della Difesa al fine della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente onde dare atto del contegno assunto nel periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra, a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza del ricorrente del 12 febbraio 2008, non era volta ad estrarre copia dei documenti su indicati, ma aveva ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento. Specifica, ancora, l'amministrazione di avere provveduto a comunicare al ricorrente i motivi posti a base del provvedimento negativo.

Poiché il ricorrente ha inviato, allegato al ricorso, l'istanza di accesso del 12 febbraio, la scrivente Commissione chiede all'amministrazione di inviare il documento volto all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire il documento di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali –
Corpo Forestale dello Stato

Fatto

La sig.ra, dopo avere visionato il Decreto del Capo del Corpo Forestale del 7 luglio 2005 con il quale la ricorrente è stata trasferita dal Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il, ha chiesto di estrarre copia dei seguenti documenti:

1. Decreto del Capo del Corpo Forestale del 7 luglio 2005;
2. nota n. 511 Ris del 4 marzo 2005 e i documenti conseguenti e successivi;
3. nota n. 172 Ris del 26 aprile 2005 del Reggente del Comando regionale per il
4. relazione del 1 luglio 2005 del Direttore dell'Ufficio Ispettivo del

Specifica la ricorrente che i documenti richiesti, richiamati nelle premesse del decreto sopra citato, sono necessari per partecipare al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2001, per potere presentare osservazioni ad eventuali ricostruzioni inesatte dello svolgimento delle funzioni assegnate ed, infine, per conoscere i motivi posti a base del trasferimento.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 4 atteso che i medesimi, non essendo presenti nel fascicolo della ricorrente e non essendo annotati nello stato matricolare, non possono essere oggetto di valutazione al fine dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale.

Rileva, inoltre, l'amministrazione la carenza di un interesse attuale, diretto e concreto in capo alla ricorrente in considerazione del lungo intervallo di tempo trascorso dall'emanazione del decreto e della decorrenza dei termini per un'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale, atteso che la ricorrente era a conoscenza dei motivi del provvedimento di trasferimento già nel 2005 sulla base della comunicazione inviata il 24 marzo. Rileva, ancora, l'amministrazione la mancanza di un nesso di collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente atteso che i medesimi non avendo dato luogo ad alcun provvedimento disciplinare non hanno dispiegato alcun effetto diretto o indiretto nella sfera giuridica della ricorrente e non sono stati inseriti nel suo fascicolo personale.

Afferma infine, che i documenti di cui al punto n. 4 contengono dati sensibili e giudiziari che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, possono essere conosciuti nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Avverso il provvedimento di diniego del 5 febbraio 2008, la sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per

l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig.ra è, infatti, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti citati nelle premesse del decreto su citato con il quale la medesima è stata trasferita dal Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il In tal senso "l'accoglimento alla richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento" (art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

La scrivente Commissione rileva, inoltre, che l'interesse inteso come "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata", contenuta nel novellato art. 22 della legge n. 241 del 1990, non richiede anche l'attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante; in altri termini l'attualità va riferita all'interesse conoscitivo, laddove, per altro aspetto, la "corrispondenza" non può significare ovviamente sovrapposizione tra interesse conoscitivo e situazione giuridicamente tutelata, dovendo, invece, essere intesa nel senso della "correlazione" o "collegamento" (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263).

Infine, la funzione di tutela dei dati sensibili e giudiziari può essere esercitata mediante copertura dei dati stessi, salvo che i medesimi non siano assolutamente necessari alla ricorrente per difendere i propri diritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Fatto

Il sig., a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 11 luglio 2007, veniva sottoposto ad accertamenti da parte dell'amministrazione resistente all'esito dei quali l'INAIL (con provvedimento del 10 gennaio 2008) negava la dipendenza dell'infortunio medesimo da causa di lavoro. A fronte di tale diniego l'odierno ricorrente, per il tramite del patronato INCA di, in data 24 gennaio u.s. chiedeva di poter accedere alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in merito alla fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione. In data 25 febbraio 2008 l'amministrazione negava l'accesso rilevando la presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Avverso tale diniego il sig. in data 11 marzo 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Tra i documenti offerti in comunicazione il ricorrente indica copia attestante la notifica al controinteressato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorrente ha notificato copia del ricorso all'amministrazione resistente, qualificandola erroneamente come controinteressato. In realtà la qualifica da ultimo citata spetta al datore di lavoro di cui il sig. ha chiesto di conoscere le dichiarazioni rese in occasione dell'infortunio asseritamente occorso sul posto di lavoro. Pertanto, la scrivente Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone del datore di lavoro o comunque di coloro che abbiano reso dichiarazioni in merito alla vicenda concernente l'infortunio dell'odierno ricorrente ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

1Fatto

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";

2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

A) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;

B) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn. 37201/2004 del 12 novembre 2004 e 1618/2006 del 17 maggio 2006;

C) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente aveva inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale aveva allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiariva che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Aveva chiesto, pertanto, il sig. di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

La scrivente Commissione, nella seduta dell'11 febbraio 2008 aveva, dunque, invitato l'amministrazione a comunicare se effettivamente possedeva il documento su indicato.

L'amministrazione riferisce di "non potere identificare con esattezza il c.d. schema di rilevazione compilato con le informazioni che riguardano il sig. ed inviato al Comitato", e di avere dato esecuzione alla decisione assunta dalla Commissione nel corso della seduta del 17 dicembre 2007. Tra i documenti inviati al ricorrente e forniti, per conoscenza, anche alla scrivente Commissione, l'amministrazione afferma l'inesistenza della "nota con la quale il competente organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico legali", atteso che il riesame di cui al parere n. 1618/2006 è scaturito dalla esecuzione del giudicato di cui al decreto n. 24/2005.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Infatti, il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di documenti "materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione" (art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006) che nel caso in esame ha responsabilmente dichiarato di non essere in possesso dei documenti richiesti. Né è tenuta a formare atti o documenti nuovi per soddisfare le richieste di accesso (v. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006, n. 1605).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INAIL -

Fatto

La signora, in data 1 giugno 2005, ha presentato all'INAIL di una domanda di riconoscimento di malattia professionale e, a seguito del diniego opposto, in data 27 gennaio 2007, ha formulato un'istanza di accesso alla relativa documentazione.

Dopo aver ricevuto, in data 16 febbraio 2007, un parziale diniego alla suddetta istanza, e dopo un ulteriore diniego ad altra istanza di accesso formulata, avente ad oggetto la stessa documentazione, la signora il 20 novembre 2007, si è rivolta al Difensore Civico della Regione, il quale con nota del 28 dicembre 2007 ha chiesto all'ente resistente l'accesso agli atti richiesti.

Non avendo ricevuto ad oggi alcuna comunicazione da parte dell'INAIL di signora ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'INAIL di, in data 2 aprile 2008, ha trasmesso una memoria difensiva a codesta Commissione.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 13 marzo 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.28)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando Reggimento Artiglieria contraerei

Fatto

Il signor, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando Reggimento Artiglieria contraerei di prendere visione della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento ai rapporti informativi, ai pareri espressi ed alle dichiarazioni rese da terzi durante il periodo di servizio prestato, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'amministrazione destinataria dell'istanza, con nota del 28 febbraio 2008, negava l'accesso non essendo in possesso della documentazione richiesta che, a seguito del trasferimento del signor nel Distretto Militare di, veniva trasmessa a quest'ultimo ufficio.

Pertanto, il signor, in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

Con comunicazione, ricevuta via fax dalla Commissione il 21 marzo 2008, l'amministrazione resistente ha precisato di avere inviato la documentazione richiesta, in data 27 dicembre 1983, al D.M. di competenza, poiché l'interessato in pari data transitava nello stesso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In primo luogo, si rileva che la richiesta di accesso è stata formulata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso: in questo caso l'amministrazione investita dell'istanza deve immediatamente trasmetterla all'amministrazione competente, che detiene i documenti, dando comunicazione all'interessato di tale trasmissione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il presente ricorso, successivamente, dovrà essere notificato ai soggetti controinteressati (vale a dire ai terzi, diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri resi in merito all'istante, durante il periodo di servizio da questi prestato), per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla trasmissione dello stesso all'amministrazione

competente, che detiene i documenti, e che dovrà, successivamente provvedere alla sua notifica ad eventuali controinteressati diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.29)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Signor, in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, successivamente al congedo, non avendo avuto corrisposti gli emolumenti per l'anno 2004, con nota del 18 settembre 2007, ha chiesto alla competente Direzione di Commissariato M.M. di di accedere alla documentazione relativa alle proprie buste paga per quell'anno, per difendere i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

In data 2 ottobre 2007, la Direzione di Commissariato M.M. di ha invitato l'istante a rivolgersi alla Direzione Generale per il Personale Militare, secondo le cui direttive aveva operato, senza rilasciare la documentazione richiesta né trasmettere l'istanza di accesso all'ufficio competente.

Successivamente, il 14 dicembre 2007, il signor ha presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato con contestuale istanza di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare avente ad oggetto la suddetta documentazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor, il 10 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego tacito dell'amministrazione, chiedendo un riesame della statuizione negativa emessa dall'amministrazione.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato ricevuto il 18 marzo 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.30)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il sig. il 20 dicembre 2007 ha chiesto copia autentica di alcuni documenti relativi all'instaurazione di un rapporto di impiego con il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di presentare ricorso alla Corte Europea di Giustizia o ad altra istituzione equivalente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 23 gennaio 2008 n. prot. ha trasmesso la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione competente ed ha rilasciato copia conforme della nota n. del 22 gennaio 2008, con la quale il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva trasmesso al Dipartimento dell'Amministrazione generale del Personale e dei Servizi del Tesoro dello stesso Ministero la richiesta di accesso del ricorrente.

Inoltre, l'amministrazione con nota dell'8 febbraio 2008, ha specificato di non avere inviato al ricorrente la nota n. del 23 gennaio 2008, con la quale l'istanza di accesso è stata trasmessa al Ministero della Pubblica Istruzione perché già in possesso del ricorrente medesimo.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorsi il 10 marzo ed il 18 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2008, ritiene il ricorso inammissibile atteso che la richiesta di copia autentica del documento già detenuto dal ricorrente esula dall'ambito di applicazione del diritto di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri e in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “.....”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e nei confronti di: Sigg.ri e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio

Fatto

Con istanza di accesso del 21 dicembre 2007, l'avv. chiedeva in nome, per conto e nell'interesse dei sigg.ri e, quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio, al Liceo Scientifico Statale tutta la documentazione avente ad oggetto la persona dell'allievo

Con nota, datata 18 gennaio 2008, il Dirigente scolastico dell'Istituto comunicava agli istanti che della questione sarebbe stata investita la Direzione Generale competente per un parere in merito.

Successivamente, l'avv., in nome e per conto degli istanti, riscontrava la nota sopra richiamata, evidenziando che il era stato sottoposto a procedura accertativa di comportamenti, scaturente da alcune lettere di “denuncia”, mai fatte visionare, e che la richiesta di accesso formulata era finalizzata alla tutela dei diritti del suo assistito.

Con del 19 febbraio 2008, la prof., legale rappresentante dell'Istituto, negava l'accesso sul presupposto del formale motivato diniego opposto dai controinteressati all'istanza di accesso e dell'inesistenza di un procedimento sanzionatorio in corso nei confronti dello studente

Diritto

A fondamento dell'istanza formulata dai ricorrenti vi è l'esigenza prospettata dagli stessi di voler ottenere la copia del documento richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti. E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Con-siglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923).

Si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.

241/90, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Così come, infine, il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In conclusione, nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, fosse anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3601 del 25 giugno 2007).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Vice sovrintendente

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno-

Fatto

Il Vice sovrintendente, attualmente in servizio presso la sottosezione di polizia stradale, in data 27 agosto 2001 presentava formale istanza di trasferimento per il Commissariato di P.S. di o per qualsiasi altro ufficio o reparto della Provincia di In data 21 marzo 2005 l'odierno ricorrente veniva trasferito presso l'ufficio di, sede, per quanto vicina a quella rappresentata nella richiesta di trasferimento, comunque situata in un Comune diverso da quello indicato. Essendo venuto a conoscenza della circostanza per cui altri colleghi meno titolati avevano ottenuto il trasferimento presso il Comune desiderato dal nel settembre del 2007, in forza di una decisione della scrivente Commissione, il accedeva ai documenti relativi al procedimento in questione.

Dall'esame di tali documenti l'odierno ricorrente veniva a conoscenza che un suo pari grado – il vice sovrintendente – gli era stato preferito pur essendo scapolo e senza figli al contrario del richiedente che già al tempo della richiesta di trasferimento era sposato con due figli e proprietario di un'abitazione nel Comune di In data 18 gennaio u.s., pertanto, il sig. chiedeva l'accesso ai documenti relativi al procedimento di trasferimento del controinteressato L'amministrazione, con provvedimento del 29 febbraio successivo, riferiva di alcune circostanze relative alle situazioni del sovrintendente e del, senza, tuttavia, espressamente negare o concedere l'accesso ai documenti richiesti.

Di conseguenza ed al fine di vedersi riconoscere il diritto di accedere ai documenti richiesti, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 17 marzo 2008 (pervenuto il successivo 20 marzo) notificandolo anche al controinteressato vice sovrintendente, consegnandone copia a mano presso il Commissariato di polizia di

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stato scavalcato dal controinteressato nell'assegnazione del posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. La valutazione comparativa tra il ricorrente ed il controinteressati, invero, corrisponde al contenuto di situazione giuridicamente rilevante e collegata al chiesto accesso, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nel disporre il trasferimento nei confronti del sig. e non dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.33)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico del liceo Classico Statale

Fatto

Con istanza in data 25.08.2007 il sig., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto di Lucca nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al Dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I^C del liceo classico, in data 25 agosto 2005".

Con nota del 14.09.2007 detto Dirigente ha inviato al sig., in evasione della Sua richiesta, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I^C.

Con atto del 02.10.2007 il ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione, deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla intera documentazione, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera: ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Nella seduta del 08.11.2007 la Commissione, rilevato che solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'Istituto l'istante ha potuto rilevare l'illeggibilità di alcune firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non vi era stato diniego di accesso.

Successivamente, il sig. ha presentato una nuova istanza di accesso, chiedendo al Dirigente scolastico "tutti i documenti in possesso della scuola dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera oppure l'elenco dei firmatari della lettera in forma dattiloscritta, attestata dal Dirigente scolastico".

Formatosi il silenzio rigetto, il sig., con nota del 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione la quale, rilevata la presenza dei controinteressati genitori firmatari della lettera oggetto dell'istanza di accesso, lo dichiarava inammissibile, in quanto i controinteressati erano individuabili al momento della proposizione del ricorso.

In data 13.02.08, il ricorrente, comunicando al Dirigente scolastico i nominativi dei sottoscrittori individuati, ha richiesto i nominativi degli altri sottoscrittori della lettera le cui firme non erano comprensibili o l'accesso ai documenti della scuola, da cui si potesse risalire alla loro precisa identità.

In data 12.03.08, il Dirigente scolastico ha negato l'accesso richiesto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone degli autori della lettera non identificati e di cui si chiede di conoscere con esattezza nome e cognome.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei genitori della lettera non identificati, al fine di notificare loro il gravame presentato dal sig., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Soc.

Contro

Amministrazione resistente: Prefettura di e Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare

Fatto

La ricorrente chiede a questa Commissione di ordinare alla Prefettura di di emettere:

“dichiarazione formale circa la mancata rubricazione agli atti del protocollo interno della richiesta di ausilio in adempimento all’art. D.L. 42/04 cui all’Ordinanza dell’Ente Provinciale depositato in data 12.01.08”;

“dichiarazione formale circa il nominativo e/o nominativi responsabili dell’ammacco”;

“autorizzazione all’accesso ed estrazione di copia di tutta la documentazione amministrativa, ai sensi della legge 241/90 – legge 15/05 – d.P.R. 184/2006, detenuta dalla Prefettura in capo alle pratiche di cui al soggetto riconducibile all’Ordinanza Provinciale”.

Diritto

Si rileva preliminarmente che la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della legge 241 del 1990, può soltanto, nell’ipotesi in cui il diniego espresso o tacito dell’accesso sia illegittimo, comunicarlo all’autorità disponente, di modo che, se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso deve considerarsi consentito. Pertanto, non può il ricorrente chiedere a questa Commissione di ordinare alla Prefettura di Brescia di emettere “dichiarazione formale circa la mancata rubricazione agli atti del protocollo interno della richiesta di ausilio in adempimento all’art. 167 D.L. 42/04 di cui all’Ordinanza dell’Ente Provinciale depositato in data 12.01.08” e “dichiarazione formale circa il nominativo e/o nominativi responsabili dell’ammacco”.

A proposito della terza richiesta formulata nel ricorso, si osserva preliminarmente che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241/90, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”. A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a

conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Indipendentemente però dalla natura endoprocedimentale o esoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso relativamente al preteso diritto di visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa detenuta dalla Prefettura di Brescia e relativa all'Ordinanza della Provincia di Brescia, per le ragioni che seguono.

La qualificazione dell'istanza formulata dalla società in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare infatti erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della legge n. 241/90 dalla legge n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fatti-specie appena riferite, atteso che dalla documentazione in possesso della Scrivente non risulta essere stata formulata a monte alcuna istanza qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi considerare tale quella datata 25 marzo 2008, in quanto contestuale alla proposizione del ricorso, e non potendosi definire tale la domanda del 3 marzo 2008, perché in relazione ad essa non risulta essersi ancora formato alcun silenzio diniego e comunque perché preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento. La scrivente Commissione, infatti, riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia del diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.35)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione..... onlus - Tribunale per i diritti del malato
contro

Amministrazione resistente: Azienda Unità Sanitaria Locale

Fatto

In data 21.01.2008 la ricorrente ha presentato istanza di accesso al direttore generale dell'ASL 5 avente ad oggetto la documentazione relativa al c.d. appalto, all'appalto del servizio sterilizzazione, alla concessione di servizi per il polo riabilitativo

Avverso il silenzio rigetto dell'ASL 5, l'Associazione propone ricorso ex artt. 25 della legge 15/2005 e 12 del d.P.R. 184/2006.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo re-gionale.....ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una azienda sanitaria locale.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.36)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Capitano
contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri

Fatto

Il capitano dell'Arma dei carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (concluse il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente: a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di sulla situazione dell'ordine pubblico in; b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007; c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso. Nella seduta dell'11 febbraio u.s. la scrivente Commissione, dopo aver affermato l'esclusione dell'accesso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a) e b) in quanto afferenti a vicende di ordine pubblico, invitava l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare era stato negato l'accesso relativamente al documento di cui alla lettera c), affermandone la natura riservata.

Diritto

In data 21 marzo 2008 il Comando Carabinieri della Regione comunicava alla scrivente Commissione la fonte in forza della quale è stato negato

l'accesso. In particolare l'amministrazione nella nota appena citata, fa riferimento al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, allegato n. 2, punto 9, a tenore del quale sono esclusi dall'accesso gli "Atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità dei contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza".

Pertanto, in base alla disposizione regolamentare testualmente riportata, anche i documenti di cui alla lettera c) sono da considerare sottratti all'accesso e, di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento, fatta salva la possibilità per l'interessato di tutelare le proprie ragioni davanti al TAR revocando in dubbio la legittimità delle disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione Sportiva dilettantistica

contro

Amministrazione resistente: Federazione Italiana Sport Orientamento

Fatto

L'Associazione Sportiva dilettantistica, per il tramite del proprio legale, in data 22 febbraio 2008, ha richiesto via fax, alla Federazione Italiana Sport Orientamento di potere avere accesso, in particolare, ai seguenti documenti della federazione stessa:

- lo Statuto federale
- il regolamento tecnico federale
- il regolamento organico
- il regolamento impianti cartografici
- il registro delle sentenze e dei provvedimenti degli organi federali di giustizia ovvero degli atti stessi in assenza del registro
- i verbali del consiglio di presidenza dal 2004 ad oggi.

Tale richiesta veniva esplicitata al fine di tutelare gli interessi giuridici dell'associazione nei confronti della federazione.

Da parte della federazione, nella stessa data, veniva opposto un diniego alla suddetta istanza di accesso.

Pertanto, l'Associazione Sportiva dilettantistica, per il tramite del proprio legale, in data 22 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

In data 4 aprile 2008, la Federazione Italiana Sport Orientamento ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria difensiva tramite il proprio legale.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che i documenti richiesti sono da considerarsi documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lett. d) della legge n. 241/90 e, pertanto, sono soggetti alle relative norme in materia di accesso.

Venendo al merito dell'istanza di accesso formulata, a parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'associazione istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera

dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l'actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto - oltre che la pacifica natura pubblica dei documenti richiesti - gli stessi dovranno essere esibiti all'associazione istante, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione

legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.38)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Fatto

Il dott., Direttore della Casa Circondariale di, ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la, notificato in data 13 febbraio 2008, con il quale è stata rigettata la richiesta di avere copia degli atti afferenti l'indagine avviata dal provveditore e di cui alla nota prot. 10 Ris del 08.11.2007.

Diritto

Questa Commissione rileva che l'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio rigetto, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso emerge che il diniego è stato co-municato il 13.02.08, pertanto il termine di trenta giorni è spirato il 14 marzo 2008.

Considerato che il presente ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 20 marzo 2008, lo stesso deve dichiararsi irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006 perché tardiva-mente proposto.

Si evidenzia che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, la "decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.39)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione

Fatto

Il sig. ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento del 2 gennaio 2008, prot. n. AOOUFFGABn11/FR, con il quale l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per competenza, l'istanza di accesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio IX concernente la nota prot. n. 7601 del 7 settembre 2006.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.40)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Pepe Bruno, viale Europa 49, 71100 FOGGIA
Contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Fatto

Il sig. ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento DFP – 0049779- 21/12/2007-1.3.6.4. intestato Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato al ricorrente copia dei documenti relativi al ricorso straordinario dal medesimo detenuti per l'istruttoria di propria competenza ed ha invitato il ricorrente a rivolgersi personalmente agli uffici qualora lo ritenesse opportuno.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.41)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto

Fatto

Il sig. ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento del 2 gennaio 2008, prot. n. AOOUFFGABn11/FR, con il quale l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per competenza, l'istanza di accesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio IX concernente la nota prot. n. 7601 del 7 settembre 2006.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.42)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: INPS di

Fatto

La Società, a seguito di un'ispezione da parte dell'INPS di, il 22 febbraio 2008, tramite il proprio legale, ha presentato un'istanza di accesso al suddetto ente per poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione sulla quale si era basato l'accertamento delle dichiarazioni rese da 13 lavoratori interrogati, non riportate nel relativo verbale di ispezione e "di tutte le dichiarazioni rese dai lavoratori i cui rapporti sono stati oggetto di accertamento" al fine di potere predisporre ricorso all'Ispettorato del Lavoro contro il verbale di accertamento notificato all'associazione stessa.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, la Società, tramite il suo legale, il 26 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego dell'amministrazione.

Diritto

Risulta che il ricorso non è stato notificato ai soggetti controinteressati, vale a dire ai lavoratori che hanno reso le dichiarazioni a suo tempo verbalizzate, per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.43)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Fatto

Il signor, in data 7 agosto 2007, ha chiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza di potere avere accesso agli atti relativi al concorso pubblico, per esami a 40 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 28 gennaio 2005, ed in particolare “di prendere visione e di estrarre copia semplice della scheda risposta consegnata in sede di prova preliminare del concorso, unitamente al questionario somministrato, all'elenco delle risposte ritenute corrette dalla Commissione ed al documento attestante i criteri di valutazione delle risposte, nonché ogni altro atto connesso o consequenziale, in specie della posizione dell'ultimo candidato ammesso a sostenere le prove atletiche”.

Nell'istanza di accesso agli atti, l'odierno ricorrente specificava quanto segue: “per valutare l'interesse giuridico alla base della presente istanza prodotta a distanza di due anni dalla prova si evidenzia che l'istante in relazione al concorso del 2004, attivò un lungo contenzioso amministrativo (solo recentemente conclusosi), producendo altresì esposto presso la Procura della Repubblica non ancora formalmente archiviato (in base alle informazioni del medesimo). Proprio in forza di quest'ultima circostanza, la scrivente ha interesse ad accertare che nella prova preliminare per la quale si chiede l'accesso agli atti non siano state compiute irregolarità a suo danno”.

Con nota, notificata all'odierno ricorrente l'8 settembre 2007, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, per carenza di interesse e di motivazione.

Pertanto, il signor il 6 ottobre 2007 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

La Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2007, ha sospeso ogni pronuncia sul merito del ricorso, invitando l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati.

Il Ministero dell'Interno, in data 28 febbraio, ha comunicato alla Commissione di avere provveduto, in data 20 febbraio, alla notifica della suddetta istanza al diretto controinteressato, il quale non ha formulato alcuna opposizione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della medesima legge.

Con riferimento al caso di specie si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, considerata anche la mancata opposizione del diretto controinteressato, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.44)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Segreteria Provinciale Generale della UILPS di
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. – Ufficio
Relazioni Sindacali –.....

Fatto

La Segretaria Provinciale Generale della Uilps di ha chiesto con missiva datata 09.01.2008 al ... Rep. Volo di di visionare gli atti che potessero far rilevare violazioni di diritti sindacali, e precisamente: fogli di servizio giornalieri dell'ultimo semestre 2007; fogli firma dell'ultimo semestre; fogli dello straordinario emergente; programmi volo ed ogni atto connesso allo straordinario posto in essere c/o al Rep. Volo.

Con comunicazione datata 16.01.08 prot. n. 274, il Dirigente del Reparto Volo di fatto ha negato l'accesso agli atti, invitando l'istante a presentare specifica richiesta con dettagliata motivazione, così come previsto dalla legge 241/90.

La Segreteria Provinciale Uilps di con "Atto Stragiudiziale di Diffida" del 18.02.2008 ha formulato nuovamente richiesta di accesso agli atti anzidetti, significando che era Sua intenzione verificare se lo strumento dello straordinario fosse gestito nel rispetto dell'art. 13 ANQ e dell'art. 25 del d.P.R. 164/02; ha altresì espressamente indicato gli atti da visionare nell'ordine seguente: 1) ordini di servizio giornalieri dell'ultimo semestre 2007; 2) fogli firma presenze giornaliera dell'ultimo semestre 2007; 3) programmi volo dell'ultimo semestre 2007; 4) fogli dello straordinario emergente dell'ultimo semestre 2007; 5) ogni atto connesso allo straordinario posto in essere c/o i Rep. Volo.

Il Dirigente del Reparto Volo di ha accolto la richiesta di accesso limitatamente agli atti di cui ai punti 1, 4 e 5 della stessa, invitando l'istante a prenderne visione in data 1 marzo 2008, e ha manifestato espresso diniego in relazione agli atti di cui ai punti 2 e 3.

Per ciò che concerne i documenti amministrativi di cui al punto 2 (fogli firma presenze giornaliera dell'ultimo semestre 2007), l'accesso è stato negato sul presupposto della insussistenza in capo all'O.S. di un interesse giuridicamente vincolante, concreto ed effettivo, alla visione di tale documentazione, mentre per gli atti di cui al punto 3 (Programmi di Volo dell'ultimo semestre 2007) l'accesso è stato impedito in quanto essi rientrerebbero tra le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 3, punto d), del D.M. n. 415 del 10.05.1994 e successive modifiche.

In data 1 marzo 2008 è stato redatto verbale di accesso ai documenti amministrativi, da cui risulta che la delegazione della Segreteria Provinciale della O.S. UILPS di ha lamentato, in ordine ai documenti di cui al punto 4 dell'istanza del 18.02.2008, che l'accesso consentito fosse limitativo delle prerogative che l'ordinamento statuisce per i soggetti portatori di interessi diffusi e che è stato

illegittimamente negato il diritto di estrarre copia degli ordini di servizio posti in visione.

Diritto

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.

Dagli atti del procedimento risulta che l'amministrazione ha accolto la richiesta di accesso agli atti di cui ai punti 1, 4 e 5, invitando l'odierno ricorrente a presentarsi presso l'ufficio competente al fine di esercitare il consentito accesso. La circostanza che, in sede di esercizio del diritto di accesso, non sia stato consentito a quest'ultimo di accedere interamente ad alcuni documenti (fogli dello straordinario emergente) ed estrarre copia di altri documenti (tutti gli ordini di servizio posti in visione), avrebbe dovuto indurre lo stesso a formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o un diniego espresso o il silenzio dell'amministrazione, sui quali soltanto questa Commissione può pronunciarsi nell'esercizio dei poteri giustiziali che le spettano.

Ad ogni modo, a proposito dei fogli dello straordinario emergente, ovvero delle prestazioni lavorative straordinarie che possono essere autorizzate senza la preventiva informativa e la concertazione con i sindacati, allorquando si tratta di fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro, preme rilevare che dal verbale del 01 marzo 2008 non è dato sapere esattamente in che misura l'accesso consentito sia stato poi limitato.

A tal proposito, si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza e della Commissione, le organizzazioni sindacali possono accedere ai documenti amministrativi in materia di gestione del personale solo quando l'istanza è volta a tutelare un interesse proprio del sindacato e quando esiste un rapporto di strumentalità tra il documento amministrativo oggetto della richiesta e la situazione giuridica soggettiva. Scopo di tale orientamento è quello di evitare che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Stante tale orientamento si esprime l'avviso che la ricorrente avesse il diritto di accedere solo al dato numerico complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate e non anche ai nominativi ed ai profili del personale che lo ha prestato. Comunque, al di là di tali considerazioni, si ribadisce nuovamente che la ricorrente avrebbe dovuto formulare nuova richiesta formale di accesso, provocando o un diniego espresso o il silenzio dell'amministrazione.

Quanto ai fogli di firma giornalieri di cui al punto 2 dell'istanza di accesso del 18.02.2008, si ritiene che, in applicazione e nei limiti del principio innanzi descritto, debba essere riconosciuto il diritto di accesso ed in ordine a tutti i documenti accessibili l'accesso debba essere riconosciuto anche mediante estrazione di copia in quanto la novella della legge n. 15 del 2005 ha abrogato la categoria di accesso limitato alla presa visione.

Come risulta dall'esposizione in fatto, la restante documentazione richiesta (Programmi di Volo) rientra tra quella per la quale l'art. 3, lett. d), del D.M. 10.5.1994 n. 415 e successive modifiche, intitolato "Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità", prevede l'esclusione dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.45)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Fatto

L'avv., in data 30 gennaio 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di l'accesso e l'estrazione di copia integrale del fascicolo relativo alla procedura disciplinare da aprire nei confronti dell'avv., ma successivamente archiviata.

Con delibera del 15 febbraio 2008, comunicata all'istante il 23 febbraio 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, asserendo di voler verificare la responsabilità del collega avv. in merito alle vicende per le quali lo aveva investito del patrocinio legale a sua difesa.

Diritto

L'istanza di accesso era motivata per *relationem* agli esposti avverso gli avv.ti ed, nonché alla raccomandata a.r. 1884.2 del 14.1.2008 ed alla raccomandata a mano 22.01.2008

Tali documenti vanno pertanto acquisiti per valutare se l'istanza di accesso risulti adeguatamente motivata o meno.

PQM

La Commissione dispone la produzione di tale documentazione a cura della parte più diligente. Il termine per la decisione rimane interrotto fino all'ottemperanza della presente ordinanza.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.46)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale

Fatto

Il sig. il 20 dicembre 2007 ha erroneamente presentato istanza di accesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale ha inviato l'istanza al Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l'istruzione, il quale lo ha successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale

Nell'istanza il sig. ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimenti di individuazione uniti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi alla classe di concorso A033 in provincia di relativi ai posti disponibili per gli anni 2005/2006 e 2006/2007 da concorso ordinario (D.M. 23 marzo 1990);

2. provvedimenti di individuazione uniti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi alla classe di concorso A033 in provincia di di qualunque soggetto che segue il sig. nella graduatoria di cui al concorso ordinario ((D.M. 23 marzo 1990);

3. eventuali contratti falsi, siano essi a tempo indeterminato, e derivanti da concorso ordinario o da graduatoria permanente, o a tempo determinato, in qualunque anno stipulati, sotto il nominativo del sig., per la classe di concorso A033 in provincia di

L'Ufficio Scolastico Regionale, il 22 febbraio 2008, ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che l'istanza doveva essere rivolta esclusivamente all'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, e che il sig. avrebbe dovuto indicare gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne potessero consentire l'individuazione.

Avverso il provvedimento di rigetto del 22 febbraio il sig. ha presentato ricorso il 18 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi la Corte europea o altra Istituzione equivalente e per corredare la denuncia da effettuarsi ai sensi dell'art. 630 del c.p. relativo al Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L' amministrazione ha respinto l'istanza di accesso atteso che la medesima non detiene i documenti richiesti e che la domanda di accesso non è circoscritta a specifici

documenti collegati con la situazione giuridica “di base” per la cui tutela il diritto di accesso è esercitato. In proposito, si ricorda, che a tenore della giurisprudenza “la domanda di accesso non può essere sovradimensionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo dell’istante, il quale ultimo deve specificare, in sede di domanda di accesso, il puntuale collegamento che lega il documento richiesto con la propria posizione soggettiva meritevole di tutela” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 17 novembre 2006, n. 9836). Oltretutto, nel caso in esame, non è stato evidenziato il collegamento tra i documenti richiesti e l’interesse del ricorrente. Di conseguenza, per tutti i motivi sopra evidenziati, la scrivente Commissione esprime l’avviso che il ricorso sia da respingere.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.47)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare ...° stormo-

Fatto

Il sig. in servizio presso il ...° stormo, riferisce di aver presentato in data 17 gennaio 2008 due istanze di accesso. Con la prima l'odierno ricorrente ha chiesto l'accesso al libretto caratteristico dei voli del Capitano mentre, con la seconda, chiedeva di poter estrarre copia dell'elenco del personale in servizio presso l'amministrazione cui erano state notificate in precedenza due circolari dalla cui applicazione sarebbero scaturiti provvedimenti lesivi in ambito lavorativo a danno del tenente

L'amministrazione, con provvedimento del 22 febbraio 2008, negava l'accesso al primo dei due documenti citati ritenendolo escluso in forza del D.M. n. 486/1999 che sottrae la documentazione matricolare e caratteristica all'accesso da parte di terzi. Quanto all'elenco di cui alla seconda richiesta, l'amministrazione riferisce che tale documento "non risulta mai essere pervenuto allo scrivente" e che "dagli atti non risulta essere stato notificato a cura dello scrivente, a personale navigante presso il ...° stormo".

Contro tale diniego il tenente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 27 marzo u.s.).

Diritto

Con riferimento alla richiesta di accesso al libretto caratteristico e matricolare del controinteressati, respinta dall'amministrazione, la scrivente Commissione rileva preliminarmente che il ricorrente, trattandosi di soggetto individuato al momento della proposizione del gravame, avrebbe dovuto assolvere l'onere di notificargli il ricorso ai sensi dell'articolo 12, d.P.R. n. 184/2006. Di tale notificazione non v'è traccia agli atti e comunque sul punto la Commissione non può che rilevare la presenza di una disposizione regolamentare che espressamente esclude dall'accesso tale categoria documentale. Pertanto con riferimento alla prima delle richieste di accesso il ricorso non può essere accolto.

Anche per ciò che attiene all'elenco del personale cui sarebbero state notificate le due circolari menzionate dal ricorrente, il diniego dell'amministrazione si fonda sull'inesistenza del documento oggetto dell'istanza di accesso. A tale proposito viene in rilievo la disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, legge n. 241/90, la quale stabilisce che "Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono". Tale norma, letta in combinato disposto con l'ultima parte dell'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale

“La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, fa concludere per l’infondatezza del gravame che va quindi respinto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.48)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS, Agenzia di

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver formulato in data 22 gennaio 2008 all'amministrazione resistente richiesta di accesso alla c.d. domanda RED Milione con allegata autocertificazione, a suo tempo presentata per ottenere l'adeguamento della propria posizione pensionistica. L'istanza di accesso nasceva dalla necessità di opporsi alla richiesta di ripetizione di indebito avviata nei confronti dell'odierna ricorrente in quanto, da accertamenti successivi e contrari al contenuto dell'autocertificazione esibita dalla, risultava che la stessa non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari all'erogazione (poi in effetti avvenuta) da parte dell'amministrazione erogante.

Non avendo ottenuto alcun riscontro all'istanza del 22 gennaio, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 27 marzo u.s.), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo; inoltre, trattandosi di documento originariamente prodotto dalla stessa ricorrente, non vengono in rilievo possibili posizioni di controinteresse che ostino all'accesso medesimo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.49)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 11 giugno 2007 all'amministrazione resistente richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 286/98, corredando l'istanza di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Non avendo avuto, sino al mese di gennaio u.s., notizia alcuna sull'accoglimento della propria richiesta o sul suo rigetto, in data 18 febbraio 2008 presentava richiesta di accesso formale al fascicolo relativo all'istruzione del procedimento concernente il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 marzo u.s. il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 18 febbraio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – il nulla osta al ricongiungimento familiare – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.50)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'interno- Prefettura della Provincia di
.....

Fatto

Il sig.(titolare della S.r.l.), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. del foro di, riferisce di aver presentato in data 14 marzo 2006 all'amministrazione resistente richiesta di chiamata nominativa per lavoro subordinato in favore del sig. Successivamente veniva concesso il nulla osta preliminare al rilascio del permesso di soggiorno che, tuttavia, in seguito ad alcuni errori ed omissioni contenuti nel nulla osta medesimo, risultava scaduto e quindi inidoneo ad ottenere il conseguente visto di ingresso per la stipula del contratto.

Per tale motivo in data 8 febbraio 2008 l'odierno ricorrente presentava all'amministrazione resistente istanza di accesso chiedendo di voler procedere all'emissione di un nuovo nulla osta. Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 25 marzo u.s. il sig., per il tramite del suo legale, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 8 febbraio 2008, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la scrivente Commissione rileva che il ricorso presentato dal sig. non può definirsi tale ai sensi degli articoli 25, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006. In altri termini, dalla lettura dell'allegata richiesta di accesso presentata in data 8 febbraio dal ricorrente e sulla quale come sostenuto nell'atto introduttivo si sarebbe formato il silenzio impugnato, si ricava che essa era esclusivamente preordinata al rilascio di un nuovo nulla osta, non contenendo in senso tecnico alcuna istanza di accesso ai documenti amministrativi. In tal senso, pertanto, non può dirsi maturato l'asserito silenzio rigetto sulla richiesta del febbraio 2008. Ciò comporta, come ulteriore conseguenza, che la scrivente Commissione non può pronunciarsi sul gravame, atteso che i poteri della Commissione stessa possono essere esercitati solo a fronte di un diniego espresso o tacito formatosi su una richiesta di accesso a documenti amministrativi o su un differimento ritenuto illegittimo.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

PLENUM 7 APRILE 2008 (4.51)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: s.r.l. (1), s.r.l. (2) e s.r.l. (3)
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane di

Fatto

Le s.r.l. (1)....., s.r.l. (2) e s.r.l. (3), tutte in persona del procuratore generale alle liti avv., con atto indicante per errore la data del 21.1.2008, pervenuto il 31.3.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione avverso la nota del 4.3.2008, con la quale l'Agenzia delle Dogane di Vicenza ha negato l'accesso a documenti amministrativi, accesso richiesto con istanza del 21.1.2008 da quanto si desume dalla suddetta nota di diniego.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12.4.2006, n. 184, terzo comma, dispone che il ricorso deve contenere: ...c) la sommaria esposizione dei fatti; il settimo comma che è inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma tre.

Premesso che tra l'altro non risulta prodotta l'istanza di accesso in data 21.1.2008, dal ricorso non si evincono né i fatti né i documenti oggetto dell'accesso.

Né tali elementi possono desumersi dal provvedimento di diniego, che fa riferimento, come del resto il ricorso, unicamente ad una rogatoria internazionale: circostanza insufficiente, di per sé, a far comprendere l'oggetto della domanda.

Alla stregua della normativa riportata, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.